

 eni s.p.a. divisione exploration & production Distretto Centro Settentrionale	Data 11/2013	Rel. N° 412G60-CERK-AIA-A11 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Piattaforma CERVIA K ALLEGATO A.11	Rev. 00	Fg 1	di 12
--	-----------------	--	------------	---------	----------

“AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”

Piattaforma CERVIA K

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

ALLEGATO A.11

eni s.p.a. - divisione e&p

Distretto Centro Settentrionale

16246
27 MAR 1967



1826

Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

E PER L'ARTIGIANATO

Reg. alla Corte dei Conti
addi 13 APR 1967
Reg. n. 5 Industria e Commercio
Foglio n. 193

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 e le successive modificazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n.6 e le successive modificazioni;


VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;

VISTO il D.M. 19 gennaio 1959, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 1959 (reg. n.52 I.C. - fog. n. 157), pubblicato nella G.U. n.126 del 27 maggio 1959, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

VISTA l'istanza 28 giugno 1966, pervenuta in data 4 luglio 1966 con la quale la Soc. AGIP S.p.A. ha chiesto la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi "CERVIA MARE", ubicata nella piattaforma continentale ad Est del territorio delle province di Ravenna e Forlì;

RITENUTO che l'istanza è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi n.8 del 31 agosto 1966, senza dar luogo ad opposizioni;

RITENUTO che la Società AGIP ha adempiuto agli obblighi derivanti dal D.M. 13 settembre 1961, con il quale le venne conferito il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "CERVIA MARE" nella cui area è compresa la



zona chiesta in concessione, nonchè dal successivo provvedimento (D.M. 23 aprile 1965), con il quale il permesso è stato prorogato fino al 12 settembre 1966;

VISTO il programma di sviluppo del campo di coltivazione, presentato dalla richiedente;

VISTA la nota n.27411 in data 19/7/1966, con la quale il Ministero delle Partecipazioni Statali, ai sensi del combinato disposto dell'art.2 della legge 22 dicembre 1956, numero 1589 e dell'art.35 della legge 11 gennaio 1957, n.6, esprime parere favorevole al conferimento della concessione;

VISTO il rapporto n.1335 in data 1/X/1966 dell'Ingegnere capo della Sezione di Bologna dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

SENTITO il Comitato tecnico per gli idrocarburi;

D E C R E T A :

ART. 1 - Alla Soc. AGIP, con sede in Milano Corso Venezia 16, e domicilio eletto in Ravenna, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dal 12 settembre 1966, la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "CERVIA MARE" ubicata nella piattaforma continentale italiana ad Est del territorio delle province di Ravenna e Forlì.

ART. 2 - L'area della concessione, avente l'estensione di Ha 3.000 (ettari tremila), è delimitata con linea nera continua passante per i vertici 1, 2, 3, 4, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto.

I vertici suddetti sono indicati mediante le seguenti rispettive coordinate geografiche e le corrispondenti coordinate piane di Gauss-Boaga calcolate analiticamente:

COORDINATE GEOGRAFICHE

VERTICI	LONGITUDINE M.MARIO	LATITUDINE
1	0° 13' 23",000 E	44° 18' 41",000
2	0° 16' 09",842 E	44° 15' 08",865
3	0° 13' 33",330 E	44° 14' 05",300
4	0° 10' 46",387 E	44° 17' 37",370

COORDINATE PIANE DI GAUSS-BOAGA

VERTICI		
1	E = 2.334.594,00	N = 4.909.177,46
2	E = 2.338.108,61	N = 4.902.528,19
3	E = 2.334.582,10	N = 4.900.664,18
4	E = 2.331.067,49	N = 4.907.313,45

ART. 3 - La fascia continua, della larghezza di metri 1.000, adiacente al perimetro della concessione, riservata allo Stato ai sensi dell'art.14 della legge 11 gennaio 1957 n.6, avente l'estensione di Ha 2.701,96 (ettari duemilasettecentouno are novantasei), convenzionalmente denominata "Fascia Cervia Mare" e ubicata nella piattaforma continentale italiana ad est del territorio della provincie di Ravenna e Forlì, è delimitata sull'unito piano topografico con linee nere continue passanti rispettivamente per i vertici 1', 2', 3', 4', e 5', 6', 7', 8' e tratteggiata in nero.

I vertici suddetti sono indicati mediante le seguenti rispettive coordinate geografiche e le corrispondenti coordinate piane di Gauss-Boaga calcolate analiticamente:

COORDINATE GEOGRAFICHE

VERTICI	LONGITUDINE M.MARIO	LATITUDINE
1'	0° 13' 40",072 E	44° 19' 25",145
2'	0° 17' 11",249 E	44° 14' 56",577
3'	0° 13' 16",282 E	44° 13' 21",155
4'	0° 09' 44",913 E	44° 17' 49",598
5'	0° 13' 23",000 E	44° 18' 41",000
6'	0° 16' 09",842 E	44° 15' 08",865
7'	0° 13' 33",330 E	44° 14' 05",300
8'	0° 10' 46",387 E	44° 17' 37",370

COORDINATE PIANE DI GAUSS-BOAGA

VERTICI		
1'	E = 2.335.010,79	N = 4.910.528,86
2'	E = 2.339.460,01	N = 4.902.111,40
3'	E = 2.334.165,31	N = 4.899.312,78
4'	E = 2.329.716,09	N = 4.907.730,24
5'	E = 2.334.594,00	N = 4.909.177,46
6'	E = 2.338.108,61	N = 4.902.528,19
7'	E = 2.334.582,10	N = 4.900.664,18
8'	E = 2.331.067,49	N = 4.907.313,45

I vertici 5', 6', 7' e 8' coincidono rispettivamente con i vertici 1, 2, 3 e 4 della concessione di cui al presente decreto.

ART. 4 - La presente concessione è accordata alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 19 gennaio 1959, nelle premesse citate.

ART. 5 - La Società concessionaria deve:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo

po del campo di coltivazione nelle premesse citato e che viene approvato con il presente decreto;

b) corrispondere allo Stato il diritto annuo anticipato di L. 4.500.000 (lire quattromilionicinquecentomila), pari a L. 1.500 per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione. In caso di rinuncia, è escluso il rimborso del canone annuo afferente all'area rinunciata;

c) corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto, in natura o in valore calcolata secondo le modalità stabilite dal disciplinare tipo di cui al precedente articolo. In caso di corresponsione in natura di detta aliquota, la concessionaria è tenuta a facilitare, in ogni debito modo, il prelievo ed il trasporto del prodotto di spettanza dello Stato da parte dell'Ente gestore di cui all'art.28 della legge 11 gennaio 1957, n.6, anche fornendo, a tal fine, le necessarie notizie sugli impianti di raccolta e trasporto;

d) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei Registri Immobiliari.

ART. 6 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, la Società concessionaria è tenuta ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e quelle contenute nel disciplinare tipo di cui all'art. 4, nonché le prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità mineraria.

ART. 7 - La concessionaria è altresì tenuta ad osservare le prescrizioni che venissero impartite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato, al fine di non portare ingiusti-

ficcate restrizioni alla libertà di navigazione marittima ed aerea, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare nonché agli altri usi dell'alto mare secondo il diritto internazionale.

ART. 8 - Entro un mese dalla comunicazione del presente decreto, la Società concessionaria deve presentare alla Direzione Generale delle Miniere - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi - apposita dichiarazione dalla quale risulti la esplicita accettazione di tutte le clausole del presente decreto, nonché l'impegno a sottostare a tutte le condizioni che potranno essere imposte, in base a norme legislative e regolamentari sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale.

La mancata presentazione nel termine prefisso della dichiarazione anzidetta costituisce motivo di decadenza dalla concessione.

ART. 9 - La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

ART. 10 - Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei Conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Roma,

24 FEB 1967

IL MINISTRO

VISTO



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

M. Serravalle

[Signature]
Il Legato della Repubblica Italiana



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 1982, recante "*Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare*";

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*";

Handwritten initials and signature



VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di *“Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”*;

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 recante *“Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale”* e il decreto direttoriale 22 marzo 2011, recante *“Procedure operative di attuazione del decreto 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011”*;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”* e, in particolare, l'articolo 24, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 1967 con il quale è stata conferita, a decorrere dal 12 settembre 1966, alla Società AGIP S.p.A. la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata *“CERVIA MARE”*, ubicata nel Mare Adriatico, nell'ambito della zona *“A”*;

VISTO il decreto ministeriale 12 marzo 1968 con il quale la concessione è stata confermata, ai sensi dell'articolo 47 della legge 21 luglio 1967, n. 613, fino al 12 settembre 1996;

Handwritten initials and a signature mark.



VISTI i decreti ministeriali 31 luglio 1986, 24 marzo 1992 e 20 febbraio 2001 di approvazione e modifica del programma unitario di sviluppo del giacimento "CERVIA MARE - ARIANNA", insistente sulle concessioni "CERVIA MARE", "FASCIA CERVIA MARE" e "A.C4.AS", ubicate nel Mare Adriatico, nella zona "A";

VISTO il decreto ministeriale 26 agosto 1996, con il quale è stata accordata la prima proroga decennale della concessione "CERVIA MARE" fino al 12 settembre 2006;

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 1998 con il quale è stata modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la titolarità della concessione da AGIP S.p.A. a ENI S.p.A. a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP S.p.A. nella Società ENI S.p.A.;

VISTO il decreto ministeriale 23 agosto 2006, con il quale è stata accordata la prima proroga quinquennale della concessione fino al 12 settembre 2011;

VISTA l'istanza pervenuta in data 17 settembre 2010 con la quale, ai sensi dell'articolo 9, comma 8 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, è stata chiesta una ulteriore proroga quinquennale della concessione per la prosecuzione dell'attività di produzione secondo il programma lavori già approvato, unitario per le tre concessioni "CERVIA MARE", "FASCIA CERVIA MARE" e "AC.4.AS";

VISTO il parere favorevole della Sezione UNMIG di Bologna, di cui alla nota n. GDB/9361 del 29 novembre 2010;

CONSIDERATO persistente l'interesse minerario del giacimento "CERVIA MARE - ARIANNA" e, quindi, la conseguente necessità di completare lo sfruttamento dello stesso;

PRESO ATTO che la Società ha eseguito i programmi di coltivazione approvati ed ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione originaria e dalle successive proroghe;

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.



DECRETA:

Art. 1.

(Proroga della concessione)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dell'articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e dell'articolo 24 del decreto direttoriale 22 marzo 2011, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "CERVIA MARE", ubicata nel Mare Adriatico; Zona "A", di cui è titolare la Società ENI S.p.A. (c.f. n. 004849605588), con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 ed Uffici in San Donato Milanese, via Emilia n. 1 (C.a.p. 20097), è prorogata per cinque anni a decorrere dal 12 settembre 2011 fino al 12 settembre 2016.

2. L'area della concessione è confermata in 30 chilometri quadrati, come risultante dal decreto ministeriale 24 febbraio 1967 citato nelle premesse.

Art. 2

(Programma lavori)

1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio della coltivazione in base al programma dei lavori citato nelle premesse.

Art. 3

(Obblighi e prescrizioni)

1. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del decreto di conferimento, del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2011 e del decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Art. 4

(Canoni)

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Agenzia del Demanio, filiale Emilia Romagna, il canone annuo anticipato ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.



Art. 5

(Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e consegnato alla Società richiedente tramite l'Agenzia del Demanio, filiale Emilia Romagna, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 6 del decreto direttoriale 22 marzo 2011.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notifica o dalla data di pubblicazione dell'atto.

Roma, - 2 MAR. 2012

IL DIRETTORE GENERALE

(Franco Terlizese)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Terlizese', written in a cursive style.